



# CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

## AREA TUTELA AMBIENTALE

Determinazione N. 951 / 2023

Responsabile del procedimento: PASTORE ANNAMARIA

**Oggetto: NON ASSOGGETTAMENTO ALLA PROCEDURA DI VIA DEL PROGETTO PRESENTATO DALLA DITTA ECOSTILE S.R.L. RELATIVO ALL'AUMENTO DEL QUANTITATIVO DI RIFIUTI PER IL COMPLETAMENTO DELLA RICOMPOSIZIONE AMBIENTALE (R5) DEL LAGHETTO ARTIFICIALE SITO ALL'INTERNO DELL'AREA SPORT 2000 IN LOCALITÀ CAVANELLA D'ADIGE IN S.S. ROMEA 39 IN COMUNE DI CHIOGGIA.**

### IL DIRIGENTE

#### VISTI:

- i. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, e, in particolare, l’articolo 107, che definisce le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
- ii. la Legge 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- iii. il decreto del sindaco metropolitano n. 1 del 03.01.2019, così come modificato con decreti n. 51 del 07.06.2019 e n. 34 del 16.06.2022, con il quale è stato approvato il nuovo regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi che attribuisce al Dirigente l’adozione di atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno nonché adotta gli atti di assenso comunque denominati il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;
- iv. il decreto del sindaco metropolitano n. 52 del 01/09/2022, relativo all’attribuzione dell’incarico dirigenziale dell’Area Tutela Ambientale al dott. Massimo Gattolin;
- v. il bilancio di previsione e il Documento Unico di programmazione 2023-2025 approvati con deliberazione del Consiglio metropolitano n° 2 del 09/01/2023;
- vi. la sezione operativa (SEO) del DUP 2023-2025 che prevede all’obiettivo strategico 07 “salvaguardia e qualità dell’ambiente” nell’ambito della missione 09 “sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, l’attività di rilascio di autorizzazioni ambientali;
- vii. La legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”;
- viii. l’art. 23, comma 1-ter, introdotto dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del d.l. 24 giugno 2014 n. 90, che ha stabilito che la Città metropolitana di Venezia subentra alla provincia omonima, con gli effetti successivi di cui all’articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, dalla data di insediamento del consiglio metropolitano, avvenuta il 31 agosto 2015;

- ix. l'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56 che:
- al comma 16, tra l'altro, stabilisce che le Città metropolitane, subentrando alle Province omonime, ne esercitano le funzioni;
  - al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione del'ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
  - al comma 50 stabilisce che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (D.lgs 18 agosto 2000, n. 267);
- x. la legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19 "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali" ed in particolare l'art. 3 comma 2, che conferma in capo alla Città metropolitana di Venezia le funzioni non fondamentali confermate in capo alle province dall'art. 2;
- xi. lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016;
- xii. l'art. 29 comma 5 dello statuto della Città metropolitana di Venezia ai sensi del quale, nelle more dell'adeguamento alla disciplina di settore, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, i regolamenti, i piani e le forme di gestione dei servizi previste dalle vigenti norme";

#### **VISTI:**

- i. il titolo terzo della parte II del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii che disciplina la Valutazione d'Impatto Ambientale;
- ii. Visto il D.lgs del 16.06.2017, n. 104 di attuazione delle direttiva n. 2014/52/UE che apporta rilevanti modifiche al titolo terzo della parte II del D.lgs n. 152/06 in merito alla valutazione d'impatto ambientale;
- iii. la legge regionale 18 febbraio 2016, n.4 recante "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale" ed in particolare:
  - l'art.5 che attribuisce alle Province e alla Città metropolitana di Venezia le competenze in materia di V.I.A per i progetti indicati nell'allegato A della stessa;
  - l'art.7 c.9 che prevede da parte delle province e della Città metropolitana di Venezia l'istituzione del Comitato tecnico provinciale VIA;
- iv. il decreto del sindaco metropolitano n. 14 del 13.03.2017 con cui è stato nominato il Comitato tecnico della Città metropolitana di Venezia;
- v. la delibera del Consiglio metropolitano di Venezia n. 17 del 28.07.2016, recante protocollo n. 69278 del 08.08.2016, con cui è stato approvato il Regolamento per il Funzionamento del Comitato Tecnico per la Valutazione di Impatto Ambientale;
- vi. il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE, modificato con D.P.R. 12.03.2003, n. 120";
- vii. la D.G.R.V. del 29 agosto 2017 n. 1400 "Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. n. 357/1997. Guida metodologica per la valutazione d'incidenza. Procedure e modalità operative";
- viii. l'art. 10 c. 3 del D.lgs n. 152/06 e ss.mm.ii che prevede che la VIA e la VAS comprendano anche le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'art. 5 del decreto n. 357 del 1997;

**VISTA** l'istanza, acquisita agli atti con prot. n. 65356 e 65359 del 09.11.2022 con cui la ditta ECOSTILE S.r.l., con sede legale in PORDENONE, Viale Michelangelo Grigoletti 2, chiede l'attivazione della procedura di verifica per la Valutazione d'Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 19 del D.lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. per l' aumento del quantitativo di rifiuti per il completamento della ricomposizione ambientale (R5) del laghetto artificiale sito all'interno dell'area Sport 2000 in località Cavanella d'Adige in Comune di Chioggia;

#### **PREMESSO che:**

- i. in data 24.02.2021 è stato ricordato con comunicazione via mail a tutto il personale l'obbligo previsto dal Codice di Comportamento di comunicare le situazioni di potenziale conflitto di interesse;
- ii. con decreto del Sindaco metropolitano n.90 del 29 dicembre 2017, successivamente modificato con decreti n. 28 del 5 aprile 2018, n. 14 del 21 gennaio 2019, n. 28 del 19 marzo 2019 e n. 34 del 16.06.2022 è stata approvata la nuova macrostruttura.
- iii. con decreto n. 6 del 13.02.2023, il Sindaco metropolitano ha approvato l'aggiornamento della Carta dei Servizi, comprendente l'elenco dei procedimenti amministrativi e relativi termini di competenza della Città metropolitana, in cui è indicata l'Area Tutela Ambientale come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;
- iv. con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 6 del 13.02.2023 è stato approvato il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2023-2025 e, per relazione, il Piano Esecutivo di Gestione, il Piano Dettagliato degli Obiettivi, il Piano delle Performance, il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza;
- v. Per quanto riguarda il rispetto delle norme previste dal PIAO:
  - dà atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale dell'Ente, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione vigenti (rif. Mis. Z02 del PTPCT 2023-2025);
  - dichiara l'assenza di conflitto di interessi e/o incompatibilità allo svolgimento dell'incarico del dirigente firmatario e del RdP dott.ssa Anna Maria Pastore (rif. Mis Z10 del PTPCT 2023-2025);
  - dichiara che con atto organizzativo n. 1 del 30/06/2022, prot. n. 45194/2022 è stata individuata la dott.ssa Anna Maria Pastore quale responsabile del presente procedimento (rif. Mis Z20A del PTPCT 2023-2025);

**CONSTATATO che:**

- i. la tipologia progettuale di cui trattasi è individuata in allegato IV alla parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, al punto 8 lettera T e che pertanto la Città metropolitana di Venezia è delegata all'espletamento della procedura di verifica di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii, ai sensi della L.R. n. 4/2016;
- ii. la Città metropolitana di Venezia ha pubblicato sul proprio sito web in data 14.11.2022 lo studio preliminare ambientale trasmesso per via telematica dalla società ECOSTILE S.r.l.

**DATO ATTO che:**

- i. Con nota protocollo n. 66352 del 15.11.2022 la Città metropolitana di Venezia ha comunicato alle amministrazioni e agli enti territoriali potenzialmente interessati l'avvenuta pubblicazione dello studio preliminare ambientale sul proprio sito web;
- ii. con nota acquisita agli atti con prot. n. 74354 del 20.12.2023 Arpav ha richiesto integrazioni alla documentazione progettuale.
- iii. con nota prot. n. 74702 del 21.12.2022 sono state richieste alla ditta alcune integrazioni agli elaborati progettuali e allo studio ambientale preliminare, a cui viene data risposta con nota acquisita agli atti con prot. n.12755 e 12759 del 20.02.2023;
- iv. non sono pervenute osservazioni ai sensi dell'art. 19, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii;
- v. la documentazione fornita a seguito delle integrazioni è sufficiente per la valutazione della significatività degli impatti da parte del Comitato VIA;
- vi. nell'ambito della procedura di verifica di VIA è stata valutata positivamente la dichiarazione di non necessità della valutazione d'incidenza ambientale relativa all'intervento in parola;
- vii. con nota acquisita agli atti con prot. n. 19854 del 20.03.2023 ARPAV esprime il proprio parere in merito alla valutazione acustica evidenziando la necessità di una condizione ambientale su tale aspetto;
- viii. il Comitato VIA nella seduta del 20.03.2023 ha espresso parere di non assoggettamento alla procedura di VIA, acquisito agli atti con protocollo n° 21075 del 24.03.2023;

**RITENUTO** di fare proprio il sopracitato parere che fa parte integrante della presente determinazione;

## DETERMINA

1. **Di non assoggettare** alla procedura di VIA di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii il progetto, così come rappresentato e descritto nella documentazione allegata all'istanza di verifica prot. 65356 del 09.11.2022 e relativo all'aumento del quantitativo di rifiuti per il completamento della ricomposizione ambientale del laghetto artificiale sito all'interno dell'area Sport 2000 in località Cavanella d'Adige in Comune di Chioggia., per le motivazioni espresse nel parere del Comitato VIA protocollo n. 21075 del 24.03.2023 che fa parte integrante della presente determinazione, nel rispetto della seguente condizione ambientale:

N.1

CONTENUTO	DESCRIZIONE
Macrofase	Ante Operam
Oggetto della condizione	Relativamente alle integrazioni trasmesse dal proponente, relativamente alla componente inquinamento acustico, si fa presente che le stesse non risultano sufficientemente esaustive, in particolare dall'analisi del documento ELAB-10-valutazione-impatto-acustico.pdf si evidenzia quanto segue: <ul style="list-style-type: none"><li>• nella tabella delle misure a pagina 21 sono riportati tempi di misura di 10 min ma nei tracciati dei livelli sonori le durate sono inferiori a 2 minuti;</li><li>• nei tracciati allegati non sono indicate le posizioni di misura e quindi non sono correlabili alla tabella dei risultati;</li><li>• i tracciati riportati a pag. 24, 26, 28 e 30 sono gli stessi, così come quelli di pag. 25 e 29;</li><li>• nel tracciato di pag.25 sono presenti eventi sonori, di cui quello dalle 14:03 alle 14:04 particolarmente rumoroso (Lmax=72,7 dB(A)), che non sono stati oggetto di valutazione;</li><li>• non sono fornite considerazioni in merito ai livelli differenziali.</li></ul> Si chiede che venga fornita nuova elaborazione della valutazione acustica, tenendo in considerazione le osservazioni sopra elencate.
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Entro 60 giorni dall'emanazione del presente provvedimento e comunque nell'ambito dell'autorizzazione ex art. 208 del D.lgs n. 152/06 e ss.mm.ii.
Soggetto verificatore	ARPAV - CmVe

2. Di non assoggettare a valutazione d'incidenza appropriata il progetto in parola relativo a ECOSTILE S.r.l - Aumento del quantitativo di rifiuti per il completamento della ricomposizione ambientale del laghetto artificiale sito all'interno dell'area Sport 2000 in località Cavanella d'Adige in Comune di Chioggia, acquisito agli atti con protocollo n. 65356 e 65359 del 09.11.2022.
3. Ai sensi degli artt 28 e 29 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii la mancata osservanza delle condizioni ambientali impartite e modifiche progettuali che rendano il progetto difforme da quello sottoposto al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA comporteranno l'applicazione delle sanzioni ivi previste.
4. Ai fini della verifica dell'ottemperanza di cui all'art. 28 c.3 del citato decreto legislativo il proponente dovrà presentare, per il tramite del SUAP del comune competente per territorio, la documentazione richiesta all'art. 1 del presente provvedimento attraverso apposita istanza scaricabile dal sito web dell'Area Ambiente della Città metropolitana di Venezia al seguente link: <http://politicheambientali.cittametropolitana.ve.it/documenti/servizi-alle-imprese/via/moduli-richieste>
5. La presente determinazione potrà essere sospesa, modificata, e anche revocata in dipendenza dei riscontri delle attività di ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.
6. Il termine della conclusione del procedimento pari a 90 giorni dalla data di comunicazione, da parte della Città metropolitana di Venezia, alle Amministrazioni e agli enti territorialmente interessati dell'avvenuta pubblicazione sul sito web della documentazione depositata, al netto delle sospensioni previste per legge e fissato al 31.03.2023, risulta rispettato.

6. Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione del presente provvedimento da parte della ditta interessata.
7. Il presente provvedimento viene trasmesso alla ditta ECOSTILE S.r.l. e trasmesso per conoscenza al Comune di CHIOGGIA , alla Regione del Veneto - Unità Organizzativa V.I.A., al Dipartimento A.R.P.A.V. provinciale di Venezia.
8. Il presente provvedimento, comprese le motivazioni è pubblicato per intero sul sito internet della Città metropolitana di Venezia al seguente indirizzo:

[http://politicheambientali.cittametropolitana.ve.it/assogg\\_concluse.html](http://politicheambientali.cittametropolitana.ve.it/assogg_concluse.html)

Si dichiara che l'operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia tali da proporre l'invio di una delle comunicazioni previste dal provvedimento del Direttore dell'Unità di informazione finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento

IL DIRIGENTE  
MASSIMO GATTOLIN

atto firmato digitalmente